

CAPITOLO 9

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

SOMMARIO: 1. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio. – 2. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

1. Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio

di *Alessandra Agrillo*

Il delitto di “*induzione al matrimonio*” venne introdotto dal legislatore nel 1930, la cui realizzazione era determinata dall’induzione al matrimonio mediante inganno.

Il fatto costitutivo del delitto di cui all’art. 558 c.p. consiste nel contrarre matrimonio avente effetti civili, occultando fraudolentemente all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento diverso da quello derivante da un precedente matrimonio; l’impedimento deve concretarsi in una vera e propria causa di annullamento del matrimonio, mentre la condotta dell’agente consiste nel porre in essere mezzi fraudolenti idonei ad occultare l’impedimento di che trattasi, non bastando quindi il mero silenzio e neppure un mero contegno omissivo ma necessitando mezzi positivi di inganno per captare l’altrui volontà.

Pertanto, il fatto risultava punibile a condizione che il matrimonio venisse annullato a causa dell’impedimento occultato ed il delitto si consumava nel momento e nel luogo in cui veniva contratto il matrimonio. L’elemento psicologico comune ai delitti di cui sopra è il dolo generico. Il “matrimonio forzato” è un matrimonio rispetto al quale il consenso manifestato da almeno una delle due parti non è libero e pieno ma, piuttosto estorto tramite violenze, minacce o altre forme di coercizione.

Con il termine “matrimonio” si fa riferimento a qualsiasi unione, o anche solo convivenza *more uxorio*, che sia considerata tale nella comunità di ri-

ferimento, e non soltanto al matrimonio avente effetti civili in uno specifico ordinamento.

Il matrimonio forzato si distingue dai matrimoni combinati, nei quali, nonostante le famiglie dei nubendi assumano un ruolo decisivo nell'organizzazione e finanche nella scelta del *partner*, la decisione finale spetta comunque ai due sposi, che restano liberi di esprimere o meno il proprio consenso.

La linea di confine tra le due forme, spesso però, può risultare molto sottile, dal momento che le **modalità di coercizione di un matrimonio forzato** si concretizzano in una serie di minacce e violenze, non soltanto fisiche, quanto e soprattutto di natura psicologica. Queste ultime sono costituite spesso da pressioni molto sottili, fondate per esempio sull'autorità genitoriale, su ricatti economici o affettivi, o sulla colpevolizzazione della vittima, in una sequenza di azioni che, di fatto, le impedisce anche solo di concepire un'alternativa rispetto a quella di accettare il matrimonio.

Un fenomeno strettamente collegato ai matrimoni forzati è quello dei cosiddetti "**matrimoni precoci**", come sono definite, nei documenti internazionali, tutte le unioni che coinvolgono un minore di anni 18. Essi sono talvolta considerati di per sé, prescindendo dalla coercizione, come una forma di matrimonio forzato, sul presupposto che al di sotto dei 18 anni la maturità sia inesistente e dunque il consenso del minore debba presumersi invalido.

Tale affermazione deve trovare un contemperamento nel necessario coordinamento con le legislazioni nazionali che disciplinano la capacità matrimoniale, aspetto da tenere presente in tutte le ipotesi di incriminazione della fattispecie medesima.

Le caratteristiche principali dei matrimoni forzati sono diverse, tra queste, vanno annoverate le modalità coercitive con cui il consenso ad un matrimonio viene estorto, la dimensione prevalentemente familiare della coercizione matrimoniale e la transnazionalità del fenomeno dei matrimoni forzati.

Quanto a quest'ultimo aspetto è importante sottolineare che la maggior parte degli stessi ha luogo, o dovrebbe aver luogo, all'estero, a seguito del trasferimento o del trattenimento della vittima nel paese d'origine sotto costrizione o con la semplice scusa di una vacanza di medio o lungo periodo o per una visita ai familiari.

Nella normativa sovranazionale, l'obbligo di sanzionare penalmente i matrimoni forzati è sancito dalla Convenzione di Istanbul che impone agli

Stati firmatari di assicurare la repressione penale delle condotte consistenti nel “**costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio non voluto**” e “**nell’attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui quest’ultimo risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio certamente non voluto**”.

In Italia, diversamente dai Paesi dell’Unione Europea, non era ancora stata introdotta alcuna disposizione *ad hoc* per queste condotte, e la repressione penale delle stesse veniva in qualche modo assicurata attraverso il ricorso ad alcune fattispecie (in particolare quelle degli artt. 572, 605, 610, 609-*bis*, 609-*quater* c.p.), le cui condotte possono risultare integrate nell’ambito di una vicenda di matrimonio forzato.

È evidente che si tratta di una tutela poco uniforme, non solo, in particolare emerge che non si rivolge in modo puntuale allo specifico bene giuridico della libertà di autodeterminazione della propria vita sentimentale e matrimoniale, così come non riesce a cogliere il fatto lesivo, come invece cerca di fare, attraverso un’incriminazione specifica, la proposta di legge oggi all’esame prima ed approvata poi dal Senato.

La novella prevede l’introduzione nel codice penale dell’articolo 558-*bis*, rubricato “**costrizione o induzione al matrimonio**”, norma volta alla tipizzazione di condotte non sempre di facile individuazione, ma che nel tempo hanno determinato la necessità di intervenire per evitare altri ed ulteriori danni derivanti dalla lacuna normativa.

La suddetta è espressione della volontà del legislatore italiano di allinearsi agli ordinamenti europei che hanno sanzionato con una norma apposita i matrimoni forzati, oltre che di lanciare un messaggio forte di disapprovazione di questa grave violazione dei diritti fondamentali.

Il nuovo articolo 558-*bis* c.p., introdotto dall’art. 7, è composto da 5 commi, relative a circostanze diverse e diversamente modulate in base al grado ed alle modalità di coercizione che possono determinarsi nelle diverse ipotesi considerate.

La prima fattispecie relativa alla “**costrizione al matrimonio**” ricalca il reato di cui all’art. 610 c.p., la violenza e la minaccia come modalità unica di coercizione, la sola differenza è che il “*fare*” che costituisce l’evento tipico del reato è, in tal caso, specificamente individuato nella contrazione di un matrimonio o di un’unione civile. Tuttavia, la suddetta ipotesi non va considerata come una sterile replica del reato di violenza privata, come appare chiaro alla luce della seconda fattispecie, prevista dal comma successivo.

Infatti, il reato di “**induzione al matrimonio**”, sebbene sia soggetto alla stessa pena della reclusione da 1 a 5 anni, è commesso da “*chiunque, ap-*

profittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”.

È dunque evidente che le modalità coercitive tipizzate nel comma, sono state ampliate così da poter ricomprendere tutte le ipotesi in cui il consenso della persona venga ottenuto attraverso violenze psicologiche anche più profonde e, in generale, abusando dell'autorità genitoriale o familiare.

In altre parole con il suddetto comma si cerca di prevedere tutte le varie “*ipotesi tipiche*” della violenza considerata, che rendono difficile l'applicazione del reato di violenza privata e dunque parziale la tutela che questa norma sarebbe in grado di fornire.

Basti pensare che proprio la scelta del termine “*induzione*” adoperato per descrivere la condotta dell'agente enfatizza l'idea di una coercizione “anomala”, perseguita con mezzi meno diretti rispetto alle classiche violenze fisiche e minacce, ma che comunque hanno lo scopo di condizionare e viziare il consenso di una persona a contrarre un'unione certamente non voluta dalla parte costretta, ma tacitamente accettata perché condizionata e non libera di poter decidere della propria vita sentimentale.

Il legislatore quindi, piuttosto che prevedere in un'unica fattispecie tutte le possibili modalità di manifestazione della condotta con le quali si può imporre il matrimonio, ha preferito distinguere due forme, in base all'entità e alla tipologia della coazione esercitata, attribuendo però ad entrambe il medesimo trattamento sanzionatorio, a conferma del fatto che si tratti pur sempre, in entrambi i casi, in cui il consenso estorto con una violenza che può essere manifesta e quindi facilmente individuabile o anche silente ed ancor più violenta ed atroce perché lenta ne è l'individuazione della stessa ai fini della punibilità in concreto di colui che la esercita sulla vittima.

Quanto alla pena stabilita, preme evidenziare che sebbene questa risulti adeguata e non sproporzionata, perché coerente con ipotesi di reato simili, un limite della previsione normativa va ravvisato nell'individuazione dell'evento coercitivo nel “*matrimonio o unione civile*”, senza però chiarire se la fattispecie includa soltanto vincoli con effetti civili, o anche riti considerati come matrimonio dagli agenti.

Il riferimento espresso all'unione civile, oltre che al matrimonio, lascerebbe intendere che vadano incluse nel novero delle ipotesi punibili unicamente le unioni dotate di effetti civili per l'ordinamento italiano.

In realtà ciò che è evidente, rischierebbe di ridurre molto la portata applicativa della norma e la sua efficacia, dal momento che un gran numero di matrimoni contratti “*forzatamente*”, di cui soprattutto quelli celebrati all'estero, non ha effetti civili.

Per evitare tale problema, è auspicabile una precisazione normativa che conferisca un'accezione più ampia al termine “matrimonio”, ricomprendendovi anche unioni valide ai sensi di ordinamenti stranieri, convivenze *more uxorio* e riti considerati come matrimonio nella comunità di riferimento.

Il terzo e quarto comma dell'art. 558-*bis* c.p. prevedono due **circostanze aggravanti** nel caso in cui i fatti siano commessi su un minore, differenziando l'incremento di pena in base all'età: la pena è aumentata fino a un terzo, in base alla regola generale secondo cui quando il soggetto passivo del reato è un minore tra i 14 e i 18 anni; si prevede invece una pena diversa, da due a sette anni, quando il minore abbia meno di quattordici anni. L'inasprimento del trattamento sanzionatorio per la minore età della vittima è certamente in linea con i principi del nostro ordinamento.

Il quinto comma dell'art. 558-*bis* introduce una specifica deroga al principio di territorialità del diritto penale, identica a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 583-*bis* c.p. relativo al reato di “*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*”, prevedendo che le disposizioni precedenti si applichino anche quando il fatto sia commesso all'estero non solo da o nei confronti di un cittadino italiano, ma anche da o nei confronti di uno cittadino straniero residente in Italia. Questa previsione si rende necessaria al fine di reprimere efficacemente un fenomeno caratterizzato da una grande transnazionalità, infatti, l'evento stesso dei reati previsti dalla norma si realizza molto spesso all'estero, ai danni e ad opera di soggetti che risiedono stabilmente nel territorio dello Stato dal momento che vi sono nati nel medesimo.

Tale deroga è altresì prevista dalla *Convenzione di Istanbul*, particolarmente sensibile alle circostanze di cui si discorre nell'art. 558-*bis* c.p., che all'articolo 37, richiede ai legislatori nazionali non solo di sanzionare il fatto di costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio, ma anche di attirare il soggetto in un territorio diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarlo.

Un'ipotesi, quest'ultima, del tutto autonoma e diversa da quelle precedenti, il cui disvalore sembra insito nella stessa conduzione, o anche nell'adescamento, della vittima fuori dal Paese di residenza, ed in cui la conclusione di un matrimonio forzato diventa l'oggetto del dolo specifico che va debitamente sanzionato.

La tutela che la Convenzione richiede di realizzare, pertanto, si colloca in una fase che è anticipatoria rispetto allo stesso evento coercitivo.

Inoltre, va sottolineato che quasi tutti gli ordinamenti europei che hanno introdotto il reato di "*matrimonio forzato*" hanno sanzionato autonomamente anche l'ipotesi del trasferimento all'estero con tale finalità e altrettanto era stato previsto in due dei tre progetti di legge già presentati in Parlamento, confluite poi nell'attuale "*Codice Rosso*".

L'introduzione del reato autonomo di "*coercizione o induzione al matrimonio*" appare un risultato da accogliere con favore perché ha consentito di ovviare alle difficoltà interpretative che le vigenti disposizioni codicistiche avrebbero potuto comportare di fronte alle vicende di matrimonio forzato, facendo emergere un vuoto, seppur parziale, di tutela, soprattutto per tutti i casi avvenuti all'estero. Inoltre, la rilevanza penale di questo fenomeno nel nostro ordinamento può costituire un fondamentale strumento di difesa delle vittime, oltreché un ausilio per gli operatori sociali e le istituzioni scolastiche, che possono rivestire un ruolo chiave nella prevenzione del fenomeno. Tutto ciò potrebbe avere l'ulteriore effetto di contribuire all'emersione dei casi perseguibili nel nostro ordinamento che sino a qualche tempo fa, almeno in parte sfuggivano data l'assenza di piena tipizzazione della condotta.

Quanto alla mancanza di precisazioni sull'accezione del termine "*matrimonio*", l'assenza di ulteriori disposizioni più ampie di prevenzione e monitoraggio del fenomeno, lasciano auspicare che si possa nel tempo studiare i casi da un punto di vista qualitativo, raggiungendo una maggior comprensione del fenomeno e adottando quindi misure preventive extra-penali adeguate, soprattutto in considerazione del fatto che l'ipotesi delittuosa in questione rientra nel delicato ambito dei reati cosiddetti "*culturalmente orientati*" ed è, pertanto, auspicabile che la norma che lo introduca sia accompagnata attività di informazione e sensibilizzazione, affinché possa raggiungere concretamente i suoi destinatari ed esplicare pienamente i propri effetti general-preventivi come del resto deve fare ogni fattispecie incriminatrice di un fenomeno illecito.

Quadro di confronto

<p align="center">Art. 558 c.p. <i>(Induzione al matrimonio mediante inganno)</i></p>	<p align="center">Art. 7. <i>Introduzione dell'articolo Art. 558-bis. – (Costrizione o induzione al matrimonio)</i></p>
<p>Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032.</p>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.</p>

2. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi

di *Laura Piras*

Una delle finalità principali poste alla base del disegno di legge che ha dato origine all'odierno "Codice rosso" è proprio la battaglia contro tutte quelle quotidiane, e oramai tristemente "usuali", condotte di violenza domestica di ogni tipo che si registrano nel territorio italiano negli ultimi anni.

Ed infatti, come si ricava dalla relazione tecnica della Camera, di accompagnamento al disegno di legge n. 1455, "*l'intervento normativo nasce dalla necessità di contrastare con la massima efficacia possibile ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale manifestazione di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che evidenziano la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati*".

In tal senso, l'intervento si inserisce in quel filone legislativo che dà attuazione alla previsione di tutela delineata, a livello internazionale, dalla **Convenzione di Istanbul** dell'11 maggio 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, definita come complesso di *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner; indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”* (articolo 3, lettera b).

Ed infatti, com'è noto, il legislatore, a tutela delle vittime di reati di violenza domestica e di genere, è intervenuto più volte, al fine di garantire tali soggetti, ma con la novella, oltre all'inasprimento sanzionatorio di cui si dirà a breve, si è preoccupato altresì di *“potenziare l'efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria”*.

Così come rimarcato dal legislatore, invero, *“gli obiettivi sono quello di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale, al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti di protezione o di divieto di avvicinamento, e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedurali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere”*.

Ebbene, proprio per le ragioni appena indicate, la legge n. 69/2019 ha modificato, con l'art. 9, comma II, l'art. 572 c.p., che punisce il delitto di *“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”*.

La norma, già precedentemente emendata dall'art. 4, l. 1 ottobre 2012, n. 172, aveva registrato anche la modifica della rubrica da *“Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”*, al fine di estenderne l'ambito di applicazione che, tradizionalmente circoscritto ai coniugi, consanguinei, affini, adottati e adottanti, è stato allargato a tutti i soggetti legati al reo da qualsiasi rapporto di parentela, nonché addirittura, da parte della giurisprudenza di legittimità, ai collaboratori domestici, a patto, tuttavia, che vi sia convivenza o, ancora, un rapporto di *“para-familiarità”*.

Sul punto, infatti, Cass. Pen., Sez. II, 16 febbraio 2018, n. 7639, ha affermato, in materia di *mobbing*, che *“le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para – familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rap-*

porto supremazia-soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo”.

La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla *ratio* della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., deve, secondo la Suprema Corte, riportare il carattere della “familiarità”, poiché è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para-familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della sua funzione attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti. Tale è il rapporto, infatti, che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera.

La norma in esame, quindi, è diretta a tutelare il bene della famiglia, e ciò sia sotto il profilo della dignità personale dei suoi componenti, che sotto quello della tollerabilità della convivenza; ragione per cui un'alterazione di tale situazione comporta il configurarsi dell'elemento oggettivo di fattispecie.

Nondimeno, va evidenziato come, nel tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche a seguito della separazione dei coniugi (o della cessazione della convivenza *more uxorio*), atteso che anche se i coniugi sono separati, il vincolo coniugale non è sciolto e continuano a sussistere i doveri di reciproco rispetto e di assistenza morale e materiale (cfr. sul punto, Cass. Pen., Sez. II, 22 settembre 2016, n. 39331, che ha peraltro specificato il rapporto sussistente tra il reato di maltrattamenti in famiglia e il reato di atti persecutori).

Si è ritenuto, al contrario, configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in presenza di una relazione sentimentale che crea vincoli affettivi, a prescindere dal vincolo matrimoniale e dalla coabitazione (Cass. Pen., Sez. VI, 5 gennaio 2017, n. 491, secondo cui “*l'art. 572 c.p. è applicabile non solo ai nuclei fondati sul matrimonio ma a qualunque relazione sentimentale che per la consuetudine dei rapporti creati implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale*”).

Ebbene, date tali premesse, va osservato come le odierne modifiche dell'art. 572 c.p., non riguardano solamente il profilo dell'inasprimento sanzionatorio, ma anche l'introduzione di una nuova fattispecie aggravata in presenza di date specifiche condizioni, nonché l'ulteriore individuazione, quale persona offesa dal reato, del minore che assiste ai maltrattamenti.

E, dunque, chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte (al di fuori delle ipotesi di abuso di mezzi di correzione), è punito con la pena della reclusione dai 3 ai 7 anni, in luogo della precedente forbice sanzionatoria che andava dai 2 ai 6 anni di reclusione.

Tra gli effetti più rilevanti della modifica normativa, come già rilevato anche dalla Procura di Tivoli, che ne ha già apprezzato gli aspetti più incisivi nelle sue linee guida, vi è quello secondo cui il delitto in esame passa tra quelli per cui è previsto un **termine di efficacia della misura cautelare più ampio** (art. 303, comma I, lett. b), cioè da 3 a 6 mesi, ed il doppio per le misure non custodiali.

In ossequio alla *ratio* della riforma, che ha rilevato come uno dei problemi principali di tali delitti sia la difficoltà di intervenire in tempi molto brevi, il legislatore ha, dunque, posto in evidenza non solo la gravità del reato in questione, ma anche la problematicità di risoluzioni rapide da parte dell'autorità giudiziaria.

Resta fermo che, se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la pena della reclusione da 4 a 9 anni, se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione va da 5 a 15 anni ed, infine, se dallo stesso deriva la morte della vittima, la pena è la reclusione da 12 a 24 anni.

Ma ove ciò non bastasse, il legislatore ha ritenuto opportuno, al fine di confermare la volontà di maggiore contrasto di tali condotte violente in ambito familiare o "para-familiare", prevedere un'ulteriore aggravante ove la condotta sia rivolta nei confronti di soggetti "deboli" ovvero avvenga con particolari modalità.

La norma, infatti, oggi prevede un **aumento della pena** fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di età, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (ai sensi dell'art. 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104).

Stesso aumento è previsto laddove la violenza sia perpetrata con l'uso di armi.

L'uso generico dell'espressione *armi* deve lasciare ritenere che nella stessa debbano ricomprendersi le già note definizioni previste dalla legge, in particolare quelle di cui agli art. 585 e 704 del codice di diritto sostanziale.

Orbene, con riguardo a tale specifica aggravante, deve ricordarsi come la stessa, tuttavia, non rappresenti una novità.